

proc. n. 489/2025



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E  
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati:  
dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel.  
dott. Alessandro Di Tano - Giudice  
dott. ssa Anna Wegher - Giudice

tra

██████████ (c.f. ██████████), CUI ██████████ ID VESTANET  
██████████, rappr.to e difeso dall'avv. VALERI DANIELE e avv. ROBERTA SFORZA;  
ricorrente

e

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA (93146430421);**

resistente

sentito il giudice relatore;  
viste le note scritte e la documentazione depositata dal ricorrente;  
all'esito della Camera di Consiglio in data 02.10.2025  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e  
motivi di ricorso**

La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 21.01.2025 da ██████████ avverso il provvedimento a mezzo del quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona respingeva la sua domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ritenendo il narrato di parte ricorrente non declinabile alla stregua della normativa sulla protezione internazionale.

Parte ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha chiesto il riconoscimento, nell'ordine, in via gradata: dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del d.lgs. n.251/07 e, infine, del diritto alla protezione speciale.

La Commissione territoriale non si è costituita in giudizio.

Era fissata l'udienza del 02.10.2025 a trattazione scritta con concessione di un termine antecedente alla stessa per il deposito di documentazione di documentazione aggiornata.

## **Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste**

L'opposizione verte sul diritto dell'istante di vedersi concedere la protezione maggiore ovvero, in subordine, il diritto al rilascio della cd. "speciale".

In via preliminare, occorre precisare che le eventuali doglianze sollevate dal ricorrente avverso il provvedimento amministrativo emesso dalla Commissione Territoriale - qualificate nei termini dell'annullabilità ovvero nullità ai sensi degli artt. 21 octies e 21 septies della L.n.241/1990- non assumono rilievo autonomo nel presente giudizio. Il giudice ordinario, infatti, non esercita un sindacato sulla legittimità sull'atto amministrativo, bensì procede ad un accertamento, pieno e diretto, del diritto soggettivo azionato dal ricorrente, circoscritto alla verifica dei presupposti di fatto e diritto per il riconoscimento di una delle tre forme di tutela previste dalla normativa vigente.

### **Status di rifugiato e protezione sussidiaria**

Ciò premesso, il D.Lvo n. 251/2007 ha disciplinato, in attuazione della Direttiva 2005/85/CE, il riconoscimento dello status di "*rifugiato*" allo straniero che abbia subito atti configurabili per l'elevato grado di personalizzazione del rischio<sup>1</sup> persecutorio come "persecuzione grave" (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e non possa o non voglia, per timore di persecuzione, avvalersi della protezione del Paese di origine, atteso l'irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di tutela della minoranza di appartenenza del ricorrente.

Quanto alla protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2 lett. G) e 14 del D.Lgs. 251-2007 essa spetta al cittadino straniero che, pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rischi, in caso di rimpatrio, di subire un "*danno grave*" consistente:

- *nella condanna a morte o nell'esecuzione della pena capitale (lett a)*
- *nella tortura o in altro trattamento inumano o degradante (lett b)*
- *in presenza del conflitto armato interno o internazionale, in una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata (lett c).*

In tali ipotesi il richiedente non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione del Paese di appartenenza.

---

<sup>1</sup> Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "*fumus persecutionis*"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015).

È pertanto necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato pericolo di essere esposto a tali situazioni a causa della propria specifica condizione.

### **Sulla valutazione di credibilità del richiedente**

Nell'ambito della valutazione dell'attendibilità del richiedente, il relativo accertamento costituisce espressione di una procedimentalizzazione legale della decisione, finalizzata a verificare la credibilità delle dichiarazioni rese, valutandone la coerenza interna e la corrispondenza con elementi esterni oggettivamente verificabili.

Al riguardo merita un breve approfondimento il regime dell'onere probatorio gravante sul ricorrente ex 2697 cc.

Secondo la giurisprudenza prevalente, l'onere probatorio del richiedente la protezione internazionale deve essere interpretato in termini attenuati, stante la possibile difficoltà di reperire prove documentali a supporto della propria istanza. Ciò, tuttavia, non esime il ricorrente dal rispetto del principio del dispositivo, che lo obbliga ad indicare i fatti costitutivi del diritto vantato e a fornire almeno elementi indizianti sufficienti a ricostruire la propria vicenda personale. Sul punto, Part 3 del d.Lgs. 251/2007, così come interpretato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. N. 6879/2011) prevede che, nelle ipotesi in cui il ricorrente non sia in grado di dimostrare elementi rilevanti ai fini della decisione, le dichiarazioni non adeguatamente provate possono essere considerate veritiere purché superino una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali indicati alle lett. A), b),c),d), e) della citata disposizione. Tale verifica, centrata sulla buona fede soggettiva, valuta tempestività, completezza, assenza di strumentalità e plausibilità logica, sia in termini di coerenza interna sia di corrispondenza con le condizioni oggettive del Paese di origine.

Si tratta pertanto di una valutazione che impone un giudizio di insieme sulla credibilità del cittadino straniero, basato su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli di criticità oggettiva.

Nel caso di specie, l'organo giudicante ritiene che non sussistano le condizioni previste dalla normativa richiamata, non risultando integrata alcuna delle circostanze sopra delineate per le ragioni di seguito indicate.

### **Sulla situazione del Paese di origine**

Al fine di procedere ad un'esauritiva valutazione di credibilità, occorre esaminare il contesto socio-politico del Paese di origine<sup>2</sup> del ricorrente, proveniente dalla Tunisia, essendo

---

<sup>2</sup> La Repubblica di Tunisia è una repubblica parlamentare. Le ultime elezioni parlamentari si sono tenute il 15 settembre 2019 con un ballottaggio il 13 ottobre 2019. Dall'11.10.2021 è stato nominato primo ministro Najla Bouden Romdhane. Lo scorso 25 luglio 2021 il Presidente Saied ha annunciato la sua decisione di destituire il primo ministro, sospendere il Parlamento e l'immunità parlamentare dei suoi membri, rimuovere altri funzionari di alto livello dalle loro posizioni e assumere la supervisione dell'ufficio del pubblico ministero al culmine di una crisi economica politica e istituzionale. La decisione è avvenuta a seguito delle proteste che sono dilagate in tutto il Paese contro l'attuale crisi politica e sanitaria, amplificata dall'emergenza pandemica. I tunisini sono scesi in piazza nell'anniversario della festa della Repubblica, denunciando il loro malcontento nei confronti del governo e chiedendone le dimissioni. Con l'annuncio presidenziale di settembre 2021, Saied ha detto di assumere tutti i poteri esecutivi con l'assistenza di un nuovo Primo Ministro. Gli oppositori di Saied, in primis il leader di Ennahda, Rachid Ghannouchi, hanno accusato il presidente di aver lanciato un golpe. Da parte sua, Saied ha detto di aver basato la sua decisione sull'articolo 80 della Costituzione tunisina, secondo il quale il presidente può "prendere tutte le misure rese necessarie dalle circostanze eccezionali", anche se solo "previa consultazione con il capo del governo e il presidente della Assemblea dei Rappresentanti del Popolo e

informativa al Presidente della Corte Costituzionale". Secondo l'analisi dell'ISPI – Istituto Italiano per gli Studi Internazionali, questo episodio rappresenta la più grande sfida per il processo democratico tunisino, dall'entrata in vigore della nuova costituzione nel 2014. Infatti, la Tunisia sta affrontando una grave crisi economica e sanitaria, con il sistema sanitario al collasso e la campagna di vaccinazione che procede a rilento. Vedi, CIA, World Factbook: Tunisia, ultimo aggiornamento 18.01.2022, disponibile al link: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/#government> (accesso 28.01.2022); ISPI, Tunisia: Democracy Under Pressure, 27.07.2021, disponibile al link: <https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/tunisia-democracy-under-pressure-31263> (accesso 28.01.2022).

Con un discorso alla tv di stato trasmesso il 13 dicembre 2021, Il presidente Kais Saied ha annunciato un referendum per una nuova Costituzione entro giugno ed elezioni legislative a dicembre 2022. Saied ha annunciato una tabella di marcia per riportare il paese alla regola democratica entro la fine del prossimo anno. Se approvata, la nuova costituzione sostituirà quella entrata in vigore nel 2014, dopo la rivoluzione che aveva portato alla destituzione del presidente Ben Ali dopo 23 anni al potere. Vedi, ISPI, Una road map per la Tunisia, 15.12.2021, disponibile al link: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/una-road-map-la-tunisia-32675> (accesso 28.01.2022).

La popolazione tunisina è, a luglio 2021, pari a circa 11.811.335 persone secondo le stime della CIA. Essa è costituita principalmente da arabi (98%). Gli europei sono circa l'1%. La lingua ufficiale è l'arabo, mentre il francese è parlato da circa due terzi della popolazione. Vedi, CIA, World Factbook: Tunisia, cit.

La costituzione dichiara che l'Islam è la religione del paese, ma la costituzione dichiara anche che il paese è uno "stato civile". La costituzione designa il governo come "guardiano della religione" e richiede che il presidente sia musulmano. Garantisce la libertà di credo, di coscienza e di esercizio delle pratiche religiose. La costituzione afferma anche che le moschee e le case di culto devono essere libere da partigianerie. Obbliga lo Stato a diffondere i valori della moderazione e della tolleranza, a proteggere i luoghi sacri e a prevenire il takfir (accuse musulmane di apostasia contro altri musulmani). La maggior parte della popolazione è di fede musulmana (99%), mentre le altre religioni (cristiani, ebrei, musulmani sciiti e baha'i) sono praticate da meno dell'1% delle persone. Vedi, USDOS, 2020 Report on International Religious Freedom: Tunisia, 12.05.2021, disponibile al link: <https://www.ecoi.net/en/document/2051724.html> (accesso 28.01.2022).

Secondo quanto riporta il Dipartimento di Stato americano la legge prevede una magistratura indipendente e il governo ha generalmente rispettato l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura. La legge prevede il diritto a un processo equo e pubblico, e una magistratura indipendente ha generalmente fatto rispettare questo diritto, anche se gli imputati si sono lamentati del fatto che le autorità non hanno costantemente seguito la legge sulle procedure processuali. Freedom House riporta che mentre la costituzione richiede una magistratura solida e indipendente, la riforma giudiziaria è proceduta lentamente dalla rivoluzione del 2011, con numerosi giudici dell'era di Ben Ali rimasti in panchina e i governi che si sono succeduti che hanno regolarmente tentato di manipolare i tribunali. La legislazione adottata nel 2016 ha istituito il Consiglio giudiziario supremo, un organismo incaricato di garantire l'indipendenza della magistratura e di nominare i giudici della Corte costituzionale. I membri del Consiglio sono stati eletti nel 2016 da migliaia di professionisti legali. Tuttavia, la Corte costituzionale, che dovrebbe valutare la costituzionalità di decreti e leggi, non è stata istituita per via legislativa, né i suoi membri sono stati formalmente nominati, a fine anno. Inoltre, con riferimento all'equo processo, evidenza che lo stato di emergenza in vigore dal 2015 e rinnovato fino alla fine del 2020 dà alla polizia ampia licenza di arrestare e detenere persone con accuse legate alla sicurezza o al terrorismo, e gli arresti arbitrari hanno continuato a verificarsi durante l'anno. I civili sono ancora processati nei tribunali militari, in particolare per le accuse di diffamazione dell'esercito. Vedi, USDOS, 2020 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 30.03.2021, disponibile al link: <https://www.ecoi.net/en/document/2048161.html> (accesso 28.01.2022); Freedom House, Freedom in the World 2021 – Tunisia, 03.03.2021, disponibile al link: <https://www.ecoi.net/en/document/2046543.html> (accesso 28.01.2022).

Human Rights Watch denuncia che le autorità tunisine perseguono i cittadini in tribunali militari e civili e li imprigionano per aver criticato pubblicamente il presidente Kais Saied e altri funzionari. Usando le leggi repressive promulgate prima della rivoluzione tunisina, i procuratori perseguono coloro che criticano Saied e che etichettano come "golpe" la sua presa di poteri eccezionali a partire dal 25 luglio 2021. Vedi, HRW, Tunisia: Courts Ramp up Speech Prosecutions, 23.12.2021, disponibile al link: <https://www.ecoi.net/en/document/2065789.html> (accesso 28.01.2022).

Un recente rapporto di Amnesty International - relativo in particolare a maltrattamenti effettuati in operazioni antiterrorismo o con misure di emergenza - afferma che le torture e i maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine sono ancora ampiamente diffusi. Le accuse di tortura e maltrattamenti sono segnalati più spesso durante l'arresto e la detenzione preventiva per reati di terrorismo, nonché nei casi ordinari di criminalità o di droga. Nel luglio 2015, il parlamento tunisino ha adottato una nuova legge che conferisce agli agenti di sicurezza ampi poteri di controllo e sorveglianza, ed estende il periodo in cui un sospetto di terrorismo può essere tenuto in isolamento per essere interrogato, aumentando il rischio di tortura e altri maltrattamenti. La legge impone anche la pena di morte per stupro e per atti terroristici che portano alla morte, consente ai tribunali di condurre udienze chiuse e di nascondere l'identità dei testimoni, compromettendo così i diritti degli

compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). In ordine al ricorso oggetto di giudizio, tuttavia, non appaiono necessari ulteriori approfondimenti atteso il connotato sostanzialmente privato delle motivazioni che hanno indotto il ricorrente ad abbandonare la Tunisia. Invero, pur volendo ritenere plausibile quando dichiarato dall'interessato sul piano della coerenza interna, esso non assume comunque rilievo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, trattandosi di vicenda di natura strettamente personale non riconducibile a situazioni di rischio personalizzato di "persecuzione" o "danno grave" così come declinati dalla normativa sopra richiamata.

Per tali ragioni, si ritiene di condividere le valutazioni espresse dalla Commissione Territoriale circa l'irrelevanza del narrato ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiori.

---

imputati a un giusto processo. Secondo Freedom House le forze di polizia continuano a essere oggetto di denunce per abusi commessi dagli agenti, nei confronti di civili e detenuti, i sindacati di polizia hanno resistito agli sforzi di riforma volti ad affrontare il problema. Nel 2020 sono continuate le segnalazioni di uso eccessivo della forza e tortura da parte di agenti di sicurezza. Il rapporto di USDOS relativo al 2020 riferisce che, a differenza del 2019, nel corso dell'anno non ci sono state segnalazioni di decessi in custodia delle forze di sicurezza, ma continuano tuttavia a esserci segnalazioni di maltrattamenti da parte delle forze di polizia. Vedi, AI - Amnesty International: 'We want an end to the fear': Abuses under Tunisia's state of emergency [MDE 30/4911/2017], 13 February 2017, disponibile al link: [https://www.ecoi.net/en/file/local/1393953/1226\\_1486989638\\_mde3049112017english.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1393953/1226_1486989638_mde3049112017english.pdf) (accesso 28.01.2022); Freedom House, Freedom in the World 2021 - Tunisia, cit.; USDOS, 2020 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, cit.

Per quanto riguarda la pandemia da Covid-19, le fonti riferiscono che al 28.01.2022 il totale dei casi registrati è pari a 876,245 e il numero totale registrato dei morti a causa dell'infezione da Covid-19 sono 26,096, mentre risulta aver completato il ciclo vaccinale solo lo 53.11% degli abitanti. Vedi, Johns Hopkins University of Medicine, Coronavirus Resource Center: Tunisia, disponibile al link: <https://coronavirus.jhu.edu/region/tunisia> (accesso 28.01.2022).

L'INFORM COVID-19 Risk Index è un adattamento sperimentale dell'INFORM Epidemic Risk Index e mira a identificare: "i paesi a rischio per gli impatti sanitari e umanitari di COVID-19 che potrebbero sopraffare l'attuale capacità di risposta nazionale, e quindi portare alla necessità di ulteriore assistenza internazionale". La Tunisia è classificata, al 27.01.2022, come alto e pari a 3,7 (considerato alto su una scala da 0 a 10). Vedi, European Commission, INFORM Covid-19 Warning (beta version), ultimo aggiornamento 27.01.2022, disponibile al link: <https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Covid-19/INFORM-Covid-19-Warning-beta-version/moduleId/1807/countryCode/TN/controller/Default/action/CountryDetails> (accesso 28.01.2022).

Secondo i dati forniti dalla Banca Mondiale con l'avvicinarsi del 2020, la profondità dell'impatto della pandemia sull'economia tunisina è diventata più evidente. La Tunisia ha sperimentato un declino più netto nella crescita economica rispetto alla maggior parte dei suoi coetanei regionali, essendo entrata in questa crisi con una crescita lenta e livelli di debito crescenti. La crescita del PIL si è contratta dell'8,8% nel 2020. La disoccupazione è passata dal 15% prima della pandemia al 17,8% alla fine del primo trimestre del 2021. Inoltre, continua a colpire soprattutto le donne (24,9%) e i giovani dai 15 ai 24 anni (40,8%).

La povertà e la vulnerabilità dovrebbero crescere e invertire una tendenza osservata nella riduzione della povertà negli ultimi anni. Nel 2020, la povertà estrema - misurata utilizzando la linea di povertà internazionale di vivere con 1,90 dollari al giorno - rimarrà ancora al di sotto dell'1% in Tunisia; tuttavia, la povertà misurata entro la fascia dei 3,20 dollari al giorno è stata stimata in aumento dal 2,9% al 3,7%. Inoltre, anche la percentuale di popolazione descritta come "vulnerabile" alla povertà dovrebbe essere aumentata. Usando una soglia di 5,50 dollari al giorno per persona, il numero di poveri e di vulnerabili insieme dovrebbe essere aumentato dal 16,7% al 20,1% della popolazione totale del paese di circa 11,7 milioni (Banca Mondiale 2021, 2019). Vedi, World Bank, The World Bank in Tunisia, ultimo aggiornamento 21.06.2021, disponibile al link: <https://www.worldbank.org/en/country/tunisia/overview#1> (accesso 28.01.2022).

Diversamente, questo Collegio ravvede elementi che meritano di essere esaminati con riferimento all'integrazione sul territorio italiano del richiedente.

### **Protezione speciale**

Il nostro ordinamento riconosce, quale ulteriore forma di tutela per lo straniero, la protezione speciale, il cui fondamento è individuato dalla giurisprudenza prevalente nell'asilo costituzionale ex 10 co 3 Cost. Essa si configura come istituto autonomo e complementare rispetto alla protezione internazionale, volto a garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona in situazioni di particolare vulnerabilità.

Occorre brevemente ricordare che la disciplina della protezione speciale è stata oggetto, nel tempo, di numerosi interventi normativi che ne hanno progressivamente delimitato l'ambito di operatività.

La riforma operata con il DL n. 20/2023, convertito in L. n. 50/2023, ha sostanzialmente eliminato le modifiche introdotte dal D.l. n. 130/2020<sup>3</sup> limitando le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, è stato espunto il terzo e quarto periodo dell'art 19 TUI in relazione al divieto di respingimento ed espulsione connesso alla tutela della vita privata e familiare dello straniero, mentre permane il rinvio all'art 5, comma 6, TUI, che impone il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali vigenti in materia di diritti fondamentali. In estrema sintesi, il decreto n. 20/2023 ha quindi: ridefinito i presupposti per il rilascio del permesso per protezione speciale di cui all'art 19 TUI; circoscritto l'ipotesi di divieto di espulsione per motivi di salute alle "sole patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine" ed eliminato la possibilità di convertire il permesso per cure mediche in titolo per motivi di lavoro; limitato il permesso per calamità alle situazioni eccezionali e contingenti; previsto per i permessi per protezione speciale già rilasciati, la possibilità di rinnovo per una sola volta e per la durata di un anno, ammettendone la conversione in permesso per motivi di lavoro.

Per quanto concerne il diritto al rispetto della vita privata e familiare, è stato osservato che l'abrogazione dei periodi del comma 1.1 dell'art 19 D.lgs. 268/98, ad opera dell'art 8 DL 20/2023, non ne ha pregiudicato la portata, trattandosi di un diritto non suscettibile di abrogazione, sancito dall'art 8 CEDU e riconosciuto, nell'ordinamento interno, attraverso l'art 5 co 6 TU. In tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la protezione speciale si configura come una valutazione vincolata a parametri determinati, nei quali assumono rilievo non solo la natura e l'effettività dei legami familiari, ma anche il grado di integrazione sociale dello straniero, desumibile dall'inserimento lavorativo nonché dall'insieme delle relazioni instaurate sul territorio nazionale (cfr. Cass. n. 8400/2023).

Quanto ai criteri di valutazione per l'accertamento di tale diritto, deve osservarsi che, sebbene quelli introdotti dal legislatore del 2020 – quali la durata della presenza sul territorio nazionale, l'effettività dei vincoli familiari, l'inserimento sociale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine – siano stati successivamente espunti dalla

---

<sup>3</sup> La precedente formulazione dell'art. 19 TUI prevedeva che la protezione speciale potesse essere riconosciuta nel caso in cui il rimpatrio del richiedente avrebbe determinato il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili, ovvero compromettere la sua vita privata o familiare, salvo esigenze di sicurezza nazionale, ordine pubblico, protezione della salute pubblica. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere sussistente il rischio di violazione della sfera privata e familiare i parametri di giudizio venivano ravvisati nella natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno in Italia nonché esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.

norma, essi continuano a trovare applicazione nell'attività di bilanciamento tra le esigenze dello Stato e la tutela del diritto in esame, in quanto previamente elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

In ordine agli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, rispetto ai quali occorre bilanciare i parametri soggettivi sopra richiamati, rilevano tutti quelli previsti dall'art 8 par. 2 CEDU, fermo il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, più volte ribadito, anche in via indiretta, dai giudici della Consulta.

Ancora oggi è dunque il rimpatrio in sé che può rappresentare il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare nella misura in cui allontana lo straniero dalla vita costruita nella comunità italiana.

Deve dunque ritenersi che, anche a seguito della riforma del 2023, il riconoscimento della protezione speciale continui a trovare cittadinanza nell'ordinamento interno in forza degli artt. 5 co 6 e 19 in combinato disposto con l'art 32 co 3 D.Lgs. 25/2008, quali espressione degli obblighi costituzionali e sovranazionali, imponendo al giudice uno scrutinio che non si esaurisca nella verifica della sola vulnerabilità, ma comprenda altresì l'effettiva acquisizione dei diritti fondamentali sul territorio nazionale.

In ordine al presente ricorso, dal vaglio della documentazione versata in atti, emerge che il ricorrente ha raggiunto un grado di integrazione nel territorio nazionale tale da giustificare il riconoscimento della protezione speciale, anche alla luce dello stato di deprivazione economica e sociale del Paese di provenienza. Si evidenzia infatti una marcata sproporzione tra le condizioni di vita attualmente godute dal ricorrente e quelle cui egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio in Tunisia, le quali determinerebbero una reale situazione di vulnerabilità nonché la perdita di diritti già acquisiti in Italia dallo stesso.

A sostegno delle considerazioni svolte, si rileva che:

- a) il ricorrente risulta attualmente occupato con contratto di apprendistato a decorrere dal 12.03.2025 presso la ditta "██" in qualità di apprendista muratore (cfr. doc.1 del 24.09.2025), percependo una retribuzione media mensile di circa euro 1.460 (cfr. doc.2 del 24.09.2025);
- b) dalla documentazione disponibile non risultano parenti sul territorio nazionale;
- c) con riferimento alla sistemazione alloggiativa, dal verbale di audizione in sede amministrativa si apprende che il ricorrente risiede a "████████████████████", in via "████████████████████" insieme al cugino (cfr. all.4 del 21.01.2025);
- d) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti di parte ricorrente aventi rilevanza penale.

Per tutto quanto sopra esposto, considerate la raggiunta stabilità lavorativa, nonché la capacità reddituale dimostrata quali elementi indicativi di un positivo processo di integrazione socio-economica sul territorio nazionale, si ritiene fondato il riconoscimento della protezione speciale.

### **Regolamento delle spese di lite**

Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la loro integrale compensazione

**p.q.m.**

Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede:

**accoglie** parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce a [REDACTED] CUI  
[REDACTED] ID VESTANE [REDACTED] ai sensi dell'art. 5, co. 6 e 19 TUI in relazione con  
l'articolo 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 e dispone che il Questore competente per territorio  
rilasci il relativo permesso di soggiorno;

**compensa** le spese di lite;

**dispone** che il presente provvedimento sia notificato a parte ricorrente e comunicato alla  
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la  
Prefettura di Ancona, nonché al Pubblico Ministero in sede.

Il Presidente rel.  
Roberto Sereni Lucarelli